

COPERTURA ASSICURATIVA SIVeMP

# Con ITAS una nuova polizza per la tutela legale-penale

*Mauro Gnaccarini\**

*In sostituzione al servizio già offerto dal SIVeMP, incrementa le risorse destinabili alle altre tutele*

Conclusa con la Compagnia assicuratrice ITAS, per il tramite del nostro broker di fiducia, la trattativa per la stipula della nuova polizza di tutela legale, il SIVeMP può ora offrire ai propri iscritti un ulteriore servizio, indubbiamente interessante, tanto che oltre 700 iscritti hanno dato la loro adesione preventiva già soltanto nella fase di consultazione, grazie alla quale è stato possibile sia contenere il premio pattuito entro importi assolutamente competitivi, sia contestualmente fissare garanzie che - ancora una volta e come per la polizza “colpa grave” già disponibile da diversi anni - sono state studiate in modo sartoriale rispetto al peculiare lavoro del veterinario pubblico. Pare perciò utile proporre di seguito una sintesi delle specifiche garanzie offerte in tal senso con la nuova polizza, segnalando che sul nostro sito viene reso invece disponibile il testo completo delle condizioni di polizza praticate agli aderenti a partire dalla data della sottoscrizione della convenzione da parte del sindacato.

## **Peculiarità della polizza**

La polizza di tutela legale fornisce altra e diversa tutela rispetto alla polizza contro i rischi di rivalsa aziendale per colpa grave e/o responsabilità amministrativo-erariale. Quest’ultima offre manleva rispetto all’importo eventualmente imputato a titolo di danno. La tutela legale copre invece le spese legali (avvocato, periti etc.) che l’assicurato si

troverebbe a sostenere nei 4 casi sotto annotati (come indicati al paragrafo “oggetto e coperture” delle condizioni estese). Le due polizze costituiscono perciò servizi differenti, separati e caratterizzati ciascuno da una propria adesione e autonoma gestione.

La nuova polizza per la tutela legale diviene quindi sostitutiva del servizio offerto dal SIVeMP a gravare sui bilanci prevalentemente nazionale e talora regionali (come da regolamento). Sicché per tutti gli eventi coperti dalla polizza (vd. sotto) non sarà più possibile fruire della copertura “classica” indipendentemente dal fatto che l’iscritto abbia aderito o meno alla polizza.

## **Oggetto e coperture**

La nuova polizza offre la copertura, con massimale pari a € 50.000,00 per evento, in tutti i casi nei quali l’iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall’Ente, venga sottoposto a procedimento penale, con le differenze sotto indicate secondo che l’illecito sia stato commesso con colpa piuttosto che con dolo, perlomeno stando ai contenuti dell’imputazione originaria.

La nuova polizza offre altresì la copertura, con massimale sempre pari ad € 50.000,00 per evento, in tutti i casi nei quali l’iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall’Ente, debba fare opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di paga-

mento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00. È pure rilevante come siano compresi nelle coperture di polizza i fatti addebitati eventualmente all'iscritto per inosservanza della normativa sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di trattamento dei dati.

La nuova polizza offre la copertura, con massimale sempre pari a € 50.000,00 per evento, in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba agire, pertanto anche e ivi compresa la proposizione di querela, per danni subiti in servizio da terzi (noti! - ma anche laddove occorra cautelarsi con querela contro terzi temporaneamente ignoti); è in specie il caso - con gli anzidetti limiti - degli eventi intimidatori.

La nuova polizza offre infine la copertura, con massimale sempre pari a € 50.000,00 per evento, in tutti i casi nei quali l'iscritto, in relazione a fatti commessi nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente, debba rispondere, sempre nell'ambito di procedimenti penali, in relazione all'uso di veicoli, indipendentemente se di proprietà o dell'Ente. È di particolare rilevanza il fatto che la copertura non venga meno quale che sia l'esito del procedimento e insieme il fatto che l'interessato nulla debba anticipare poiché il legale, scelto liberamente dall'iscritto (purché uno solo e del Foro competente per il caso), si rapporterà direttamente con l'assicuratore al fine del pagamento dei propri onorari. Soltanto nel caso del delitto doloso (!!) la copertura diviene "a rimborso" e, come comprensibile, con il vincolo che l'esito escluda il dolo, perciò intervenga la piena assoluzione ovvero la derubricazione a illecito colposo.

È altresì rilevante il fatto che la polizza garantisca pure la copertura delle spese per eventuale mediazione-conciliazione, stragiudiziali, di giustizia e di soccombenza oltre che per il contributo unificato; fermi restando i limiti succitati per i casi di delitto doloso.



### Vincoli, obblighi e limiti

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la polizza agisce ed offre copertura:

a) in relazione a fatti commessi dall'iscritto nello svolgimento delle funzioni sue proprie come attribuite dall'Ente;

b) per eventi la cui origine sia posteriore al momento di attivazione della polizza (ore 24 del giorno di pagamento del premio da parte di SIVeMP quale contraente), tenendo presente che l'origine dell'evento si colloca, nel caso di procedimento penale al momento in cui l'assicurato ha iniziato a porre in essere la condotta illecita, nel caso di danno al momento in cui l'assicurato ha subito o iniziato a subire il danno, e nel caso di violazione di legge al momento in cui l'Assicurato ha iniziato a violare la legge. Quanto alla cosiddetta garanzia postuma, la polizza tutela l'assicurato anche quando il fatto/sinistro divenga noto e denunciato nei 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di assicurazione, purché il sinistro stesso abbia avuto origine in periodo di copertura contrattuale;

c) a condizione (attenzione!) che l'assicurato comunichi la sussistenza del fatto tutelabile non appena ne abbia conoscenza, anche ove si trattasse di ipotesi cui potesse eventualmente non conseguire alcunché. È preferibile con-

tattare il broker e comunicare ogni ipotesi e comunque ogni dubbio, piuttosto che perdere la possibilità di essere tutelati dalla polizza comunque sottoscritta e pagata.

### Premio e adesione volontaria per tutela presso la corte dei conti

La quota di premio è unica annuale e pari a € 50,00 (cinquanta) per tutti gli aderenti in prima applicazione e comunque nel corso del corrente anno 2017. Ma potranno essere accordate e computate ulteriori riduzioni, anche a valere per l'anno 2017 (tuttavia a posteriori) secondo il numero di adesioni. L'iscritto che volesse aderire anche alle seguenti condizioni di copertura e tutela aggiuntiva, dovrà corrispondere ulteriori € 10,00. Infatti, nelle condizioni di assicurazione, una specifica clausola, valida per chi ritenesse di aderirvi pagando il suindicato supplemento, può determinare la copertura delle spese legali che l'assicurato si trovasse a dover sostenere avanti alla Corte dei Conti nel caso in cui dovesse essere attivato nei suoi confronti il procedimento di rivalsa per colpa grave rispetto a danni, pagati dall'Amministrazione a termini di legge in quanto procurati nello svolgimento delle funzioni proprie dal dirigente così come attribuite dall'Ente.

\* *Responsabile Ufficio Legale SIVeMP*